



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 56/28 del 20.12.2017

Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1, comma 16 – aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*).

1. Finalità e dotazione finanziaria dell'intervento

L'intervento è finalizzato a sostenere il reddito delle aziende zootecniche del comparto ovino e caprino interessate dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini nel corso del 2017, a norma dell'art. 1, comma 16 della legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, il cui stanziamento è stato integrato con risorse di bilancio per complessivi euro 4.771.250,11.

I dati epidemici evidenziano per il sistema allevatorio regionale una situazione drammatica che alla data del 14.12.2017 coinvolge n. 2.419 aziende, con 842.874 capi, di cui 27.953 sono morti a causa della malattia.

Nelle aziende sede di focolaio, per prevenire il propagarsi della malattia, le autorità sanitarie hanno provveduto ad imporre tutte le misure sanitarie previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare dal regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale e dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, che recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva 2000/75/CE e le norme nazionali di polizia veterinaria.

Tali misure sono consistite principalmente nell'eliminazione, per incenerimento o interrimento, delle carcasse degli animali morti, nell'imposizione del divieto di movimentazione degli animali in provenienza dalle aziende dichiarate contagiate o a destinazione delle stesse, nell'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, nell'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende infette, nell'esecuzione di indagine epidemiologica e nell'attuazione di un programma di vaccinazioni nelle aziende e nei territori non interessati dalla malattia.

Tuttavia, sebbene sia stata data piena attuazione a tali misure, nelle aziende sede di focolaio le condizioni di benessere degli animali sono state fortemente pregiudicate, con la conseguente morte di numerosi capi e la forte compromissione della produttività di quelli rimasti in vita. Effetti che perdurano tuttora negli animali e che difficilmente potranno essere superati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Le condizioni epidemiologiche, che ancora non consentono la revoca del divieto di movimentazione e quindi la libera circolazione degli animali, e le conseguenti difficoltà a reperire sul mercato regionale animali da destinare al ripopolamento degli allevamenti comportano che lo stato ante evento delle aziende potrà essere ripristinato solo a seguito di un percorso nel quale gli allevatori dovranno incrementare la quota di rimonta interna.

L'aiuto, quindi, è finalizzato ad ovviare gli effetti appena descritti.

2. Requisiti dei beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, le cui aziende (PMI) siano state dichiarate dall'Autorità sanitaria sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini nel corso del 2017.

L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere antecedente alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.

L'aiuto è concesso a condizione che le aziende interessate abbiano applicato tutte le misure imposte per impedire la diffusione della malattia e che, in particolare, abbiano atteso agli obblighi di vaccinazione disposti dalla normativa regionale per tutti i capi presenti, fatte salve le esclusioni e limitazioni disposte negli allevamenti dall'Autorità sanitaria. Non saranno concessi aiuti ove sia stabilito che la malattia è stata causata deliberatamente dal beneficiario.

Non possono beneficiare dell'aiuto le aziende in difficoltà, come definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014. Sono escluse, inoltre, le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.

Gli animali devono essere detenuti nel rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione di cui al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovine e caprine e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e della disciplina nazionale vigente in materia.

3. Modalità applicative

3.1 Tipologie di aiuto

L'aiuto è finalizzato a compensare gli allevatori degli oneri per il controllo della malattia e per limitare la diffusione della stessa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In ogni caso, gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

Dall'importo dell'aiuto vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alla malattia, che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

3.2 Calcolo e misura dell'aiuto

Le aziende sede di focolaio, destinatarie delle misure restrittive imposte dall'autorità sanitaria per il controllo della malattia, hanno dovuto sostenere un aggravio di costi conseguenti proprio all'applicazione di tali misure.

Le restrizioni alla movimentazione degli animali in particolare hanno determinato un aggravio di costi alimentari connessi con l'impossibilità di spostare gli animali verso le superfici a pascolo dell'azienda e anche un calo delle produzioni.

Le aziende, inoltre, hanno dovuto sostenere ulteriori spese per l'acquisto di medicinali per il trattamento degli animali infetti e di repellenti per limitare la circolazione degli insetti vettore all'interno degli ambienti di ricovero.

Poiché questi costi variano da azienda ad azienda in ragione dell'organizzazione, della dotazione strutturale e delle condizioni sanitarie dell'allevamento si ritiene necessario fissare un importo forfettario di compensazione, quantificabile in 5 euro, da applicare per ogni capo adulto presente in azienda all'apertura del focolaio.

Si assicura che l'importo fissato non determina una sovracompensazione del danno subito dalle imprese.

4. Soggetti responsabili dell'attuazione degli aiuti

Gli aiuti sono erogati direttamente dai Comuni interessati, ai quali saranno presentate le istanze di aiuto.

I Comuni provvedono all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione ed alla liquidazione degli stessi nel rispetto di quanto disposto dalle presenti direttive.

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale provvede a trasferire ad ogni Comune le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti alle aziende aventi titolo.

In caso di insufficienza della dotazione finanziaria, l'Assessorato provvede a ridurre proporzionalmente l'intensità degli aiuti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per la determinazione dell'entità dell'aiuto da corrispondere alle singole imprese saranno utilizzate le informazioni relative al focolaio fornite dall'Assessorato dell'igiene, sanità e sicurezza sociale tramite il portale del Sistema informativo veterinario ed estratte dal Sistema Informativo Malattie Animali (SIMAN).

Sarà cura del competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale elaborare e trasmettere ad ogni singolo Comune i dati territoriali dell'aiuto da riconoscere ad ogni azienda.

5. Presentazione delle domande di aiuto

Hanno titolo a presentare la domanda di aiuto il proprietario o il detentore degli animali. Qualora il richiedente sia esclusivamente detentore di animali è necessario fornire una dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di sostegno e pagamento.

La domanda deve essere inoltrata al Comune nel quale è censito l'allevamento a partire dalla data che sarà stabilita con successivo avviso.

Le domande di aiuto dovranno contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente Direttiva, secondo il fac-simile che sarà predisposto dal Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.

I Comuni dovranno provvedere:

- alla verifica della completezza delle domande presentate e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- all'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'aiuto sulla base dei parametri stabiliti dalla Regione;
- alla verifica del DURC, se previsto dal quadro normativo vigente;
- alla registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale degli aiuti di cui al successivo punto 6.

Inoltre, i Comuni dovranno effettuare un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 5% delle domande pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, in particolare il rispetto delle condizioni di accesso previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Nell'ambito del controllo a campione, i Comuni, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Qualora i Comuni accertino false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, dovranno procedere all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

I Comuni sono tenuti a rendicontare all'Assessorato le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Eventuali somme residue dovranno essere riversate nei competenti capitoli in entrata del bilancio regionale, con le modalità che saranno indicate dal Servizio competente.

6. Registro aiuti SIAN

A far data dal 1° luglio 2017 è entrata a regime l'operatività del Registro nazionale degli aiuti (RNA), ovvero la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A decorrere da tale data tutti i soggetti pubblici che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato trasmettono le relative informazioni alla banca dati al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il Registro contiene, in particolare, le informazioni concernenti: gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (c.d. clausola Deggendorf).

I soggetti pubblici che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad avvalersi del RNA per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto e del divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati.

Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, invece, continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA con il registro SIAN già esistente e dedicato alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA è stato approvato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 luglio 2017, n. 175.

A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al RNA e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti.

I Comuni pertanto, nella loro qualità di soggetto concedente e soggetto erogante dell'aiuto istituito con la presente Delibera, sono tenuti ad accreditarsi al RNA e al SIAN per l'utilizzo dei relativi servizi.

L'accreditamento sarà effettuato con il supporto del Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura.

Operativamente la procedura di registrazione degli aiuti per singolo beneficiario si sostanzia nei passaggi di seguito riassunti.

- 1) Il Soggetto concedente effettua sul RNA due visure propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato:
 - la “Visura aiuti” che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
 - la “Visura Deggendorf” che contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.
- 2) Il Soggetto concedente registra l'aiuto individuale inserendo il beneficiario nella sezione Gestione Registro del SIAN che rilascia il “Codice Univoco Interno della concessione”.
- 3) I provvedimenti di concessione devono contenere l'esplicita indicazione del “Codice univoco interno della concessione” e delle due visure “aiuti” e “Deggendorf”.
- 4) Il Soggetto erogante registra le successive erogazioni relative all'aiuto individuale (non obbligatorio).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Trasparenza

Il testo integrale del regime di aiuti, delle relative disposizioni di applicazione e l'elenco dei beneficiari con l'indicazione dell'importo dell'aiuto concesso saranno pubblicati sul sito web regionale www.regione.sardegna.it/ nella sezione dedicata agli aiuti di Stato www.regione.sardegna.it/sardegnaeuropa/aiutidistato/. Queste informazioni saranno conservate per almeno dieci anni e saranno messe a disposizione del pubblico senza restrizioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, punto 4 del regolamento 702/2014.

8. Disposizioni finali

Il regime di aiuto potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e condizioni dell'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014.

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Direttive si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti alle aziende agricole.

Con provvedimento del Dirigente del Servizio competente dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro pastorale si provvederà a:

- 1) ripartire lo stanziamento regionale tra i Comuni sulla base delle risorse disponibili, delle disposizioni contenute nelle presenti direttive e dei dati riguardanti i focolai di *blue tongue* rilevati sul territorio comunale dall'autorità sanitaria competente;
- 2) ridurre proporzionalmente l'intensità degli aiuti in caso di insufficienza della dotazione finanziaria;
- 3) indicare i termini e le modalità per la presentazione delle domande d'aiuto;
- 4) definire la modulistica per l'attuazione dell'intervento.